

Direzione centrale autonomie locali e
coordinamento delle riforme
Prot. n. 0007780 / P
Data 20/07/2016
Class AAL-1-6

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza	autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Allegati: =

Udine, 20.07.2016

Ai Comandanti i Corpi di Polizia locale della Regione Friuli Venezia
Giulia
LORO SEDI

Ai Comuni
Alle Unioni territoriali intercomunali
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

All'ANCI Friuli Venezia Giulia
SEDE

E, per conoscenza:

Alle Prefetture di
TRIESTE
GORIZIA
PORDENONE
UDINE

LORO SEDI

Oggetto: Nota illustrativa legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 «Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012», pubblicata sul BUR – 2°supplemento ordinario n. 29 del 29 giugno 2016, relativamente alle modifiche apportate alla L.R. 9/2009.

Il 30 giugno 2016 è entrata in vigore la legge regionale 28 giugno 2016 n. 10 che apporta, tra le altre, modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale».

1. Diverse sono le modifiche che adeguano il testo della L.R. 9/2009 al progressivo avvio delle UTI e, in genere, al nuovo assetto delle forme associative:
 - a) **il comma 4 dell'art. 8** si limita ad aggiungere il Presidente delle UTI all'elenco dei soggetti cui compete sia la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, sia il potere di impartire direttive al Comandante del Corpo (art. 22 comma 1 lett. b) L.R. 10/2016);
 - b) il numero minimo di operatori di polizia locale per la costituzione del Corpo, previsto al nuovo **comma 2 dell'art. 10** della L.R. 9/2009 (art. 23 comma 1 lett. a) L.R. 10/2016), viene elevato da 8 a 15 per la generalità dei Comuni, ridotto a 8 nel solo caso in cui tutti i Comuni interessati siano montani. Il nuovo **comma 3 bis dell'art. 10** ha lo scopo di sancire l'ingresso delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) tra le forme associative; va ricordato infatti che l'art. 26 della L.R. 26/2014 affida l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale alle UTI, per cui si è reso necessario conformarvi la L.R. 9/2009. Da ciò consegue che sia l'ordinamento di ciascuna UTI a determinare le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti ad esse, come previsto al successivo **comma 4** (art. 23 comma 1 lett. b) e c) L.R. 10/2016);
 - c) **l'articolo 14**, sulle gestioni associate, viene integralmente sostituito in quanto va ora a disciplinare anche lo svolgimento associato delle funzioni di polizia locale nell'ambito delle UTI, i cui contenuti essenziali andranno stabiliti con regolamento. Lo svolgimento associato del servizio è improntato ai criteri dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia, ed è finalizzato a garantire una maggior sicurezza sul territorio regionale (art. 25 L.R. 10/2016), ciò nell'ottica della riorganizzazione territoriale conseguente al progressivo avvio delle UTI.
E' possibile che per alcune UTI sia necessaria una gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione, con altre UTI o Comuni extra UTI (come prevede l'art. 24, comma 2, della L.R. 26/2014), ciò al fine di soddisfare il nuovo requisito numerico previsto al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 9/2009. Il previgente comma 4, relativo alle modalità di conferimento del comando del Corpo della forma associativa, viene abrogato. Il nuovo riassetto territoriale determina inoltre il venir meno del vecchio comma 6, recante la prescrizione della restituzione dei finanziamenti regionali ricevuti in caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni;
 - d) non essendo più previsti i Servizi di polizia locale, che la normativa previgente consentiva fossero formati da Comuni con popolazione inferiore a mille residenti ed almeno tre operatori, le modifiche agli **artt. 17 e 18** si limitano ad eliminare tali riferimenti (artt. 28 e 29 della L.R. 10/2016);
 - e) Un'apposita norma transitoria, contenuta nell'art. 56, comma 1, della L.R. 10/2016, ha lo scopo di costituire un deterrente alla mancata costituzione dei Corpi di polizia da parte delle Amministrazioni locali, e sancisce, dal 2017, la sospensione delle concessioni dei finanziamenti in materia di politiche di sicurezza urbana e dell'erogazione della formazione nei confronti delle Amministrazioni che non si siano adeguate a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.R. 9/2009. Già ora peraltro la presenza di un Corpo, ancorchè composto da almeno otto operatori come previsto dal previgente comma 2 dell'art. 10 della L.R. 9/2009, è

necessaria per fruire degli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni (art. 4 comma 1, lett. a) L.R. 9/2009);

- f) **il comma 1 dell'art. 22**, relativo alla composizione del Comitato tecnico regionale per la polizia locale (CTR), valorizza il ruolo delle UTI, in quanto individua, quali membri di diritto, i Comandanti dei Corpi di polizia locale delle UTI (art. 31 comma 1 lett. b) L.R. 10/2016). Nelle more del completamento della fase di avvio delle UTI, prevista per il 31.12.2017, operano apposite norme transitorie, che prevedono la decadenza dell'attuale composizione del CTR dal 31.12.2016 (art. 56 comma 2 L.R. 10/2016) e, a decorrere dal 01.01.2017, la rappresentanza nel CTR in capo al Comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune più popoloso dell'Unione, per le UTI che ancora non esercitino le funzioni di polizia locale (art. 56 comma 3 L.R. 10/2016).
2. La L.R. 9/2009 ha subito altresì modifiche a norme specifiche che disciplinano il funzionamento del Corpo di Polizia locale:
- a) **all'art. 8 comma 3 lett. l)** viene precisato che le modalità con cui i Corpi di polizia locale svolgono il servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone sono previste all'interno dei rispettivi regolamenti. Il **comma 6** viene abrogato in quanto a suo tempo dichiarato illegittimamente costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010 (art. 22 comma 1 lett. a) e c) L.R. 10/2016);
- b) Il **comma 5 dell'art. 10** viene integralmente sostituito. Viene meno la prescrizione in legge del rapporto di una unità operativa ogni 1.000 abitanti ed il riferimento alla copertura delle fasce giornaliere minime di orario da parte della polizia locale. Viene invece confermata la previsione che l'attività di polizia locale si svolga in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile (art. 23 comma 1 lett. d) e e) L.R. 10/2016);
- c) la modifica al **comma 5 dell'art. 11** ha lo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale in caso di richieste d'intervento prevedendo, oltre all'istituzione di un numero unico, anche la messa a disposizione degli apparati radio regionali (art. 24 L.R. 10/2016);
- d) gli emendamenti al **comma 2 dell'art. 15** hanno la finalità di semplificare la scala gerarchica all'interno della stessa categoria. Inoltre, al nuovo **comma 2 bis** si prevede che qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato rivestito dal personale del corpo, il medesimo gli verrà conferito per la durata del suo incarico. Il principio affermato in tale norma, va letto in combinato disposto con il nuovo **art. 16**, in cui si prevede che l'incarico di comandante possa essere assegnato al funzionario appartenente alla categoria più elevata, e non necessariamente a colui che rivesta il grado più elevato, recuperando un maggiore margine di scelta in capo alle Amministrazioni (artt. 26, 27 L.R. 10/2016);
- e) il nuovo **art. 20** ha la finalità di aggiornare il contenuto della disciplina relativa alla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia alla nuova attività svolta, con ampio apprezzamento di tale struttura, dando una maggiore flessibilità alla programmazione didattica, finalizzata all'esigenza di poter fornire le risposte formative necessarie al continuo evolvere delle normative (art. 30 L.R. 10/2016);

- f) la modifica al **comma 4 dell'art. 23** ha lo scopo di snellire il procedimento per l'attribuzione delle benemerienze, che saranno conferite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, in luogo del decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore (art. 32 L.R. 10/2016).

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, è gradito porgere distinti saluti.

Il direttore del Servizio
Gianfranco Spagnul
(firmato digitalmente)